

UFFICIO UFFICIO TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2026: MODIFICHE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA UNICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

1. un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
2. un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto, inoltre, che l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

Ricordato che, oltre all'applicazione di un'unica aliquota per tutti i redditi assoggettati all'IRPEF, l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge. 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con delibera CC n. 52 del 29.11.2011;

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 41 del 11.12.2024 sono state confermate per l'anno 2025 le seguenti fasce di aliquote, così composte come ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 20.000,00 (ventimila):

FASCE DI REDDITO IN EURO			
ORD.	REDDITO DA	REDDITO A	ALIQUOTE
1	0	28.000	0,60 %
2	28.001	50.000	0,70 %
3	OLTRE 50.000		0,80 %

Visti:

- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 che stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

Valutato, considerando l'incremento delle spese stimato in fase di redazione del bilancio di previsione 2026-2028, che ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica delle aliquote vigenti;

Ritenuto di conseguenza di applicare per l'anno 2026 l'aliquota unica di addizionale comunale IRPEF dello 0,80% e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 23.000,00 (ventitremila), modificando conseguentemente lo specifico regolamento introducendo all'articolo 3 l'aliquota unica ed apportando le conseguenti modifiche evidenziate nel quadro sinottico allegato (Allegato A). Con l'occasione si procede ad intervenire sul regolamento al fine di aggiornarlo alla normativa vigente;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, che prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267, che stabilisce le competenze del Consiglio Comunale tra cui l'adozione di regolamenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Conto n. 13 in data 28/10/2025;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 18/11/2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. di modificare il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, inserendo l'aliquota unica dello 0,80% così evidenziato dall'allegato A) e di dare atto che il testo definitivo del regolamento risulta come da allegato B);
2. di applicare l'esenzione se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di euro 23.000 (ventitremila);
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2026 nonché, in assenza di modifiche al Regolamento, per le annualità successive;
4. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del comune di San Donato Milanese.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale**